

Pubblicato il 16/12/2021

**N. 13018/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08500/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8500 del 2021, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Francesco Antonio Certomà in Roma, via Circonvallazione Clodia 36/B;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dal Concorso, per esami e titoli, “per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, pubblicato nella G.U.R.I. - 4° serie speciale – n. 16 del 25.02.2020”, datato 25.06.21, notificato a mani in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari giudicava il ricorrente “Inidoneo”, avendo “riportato il - OMISSIS-”, in quanto affetto da “-OMISSIS-> -OMISSIS-/DL E <- OMISSIS-/OMISSIS-COD.17)”;
- della graduatoria di merito, nonché del relativo decreto di approvazione, pubblicati in data 27.07.2021 sul sito www.carabinieri.it, della suddetta procedura, nonché dell'eventuale graduatoria provvisoria e/o dell'eventuale quadro di avanzamento – non cogniti – e dei relativi atti di approvazione, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali (ivi compresi, ove necessario, quelli relativi alla predisposizione dei criteri di valutazione), redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio;
- ove occorre, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, ai documenti e alle disposizioni richiamate, nonché le relative norme tecniche del 20.10.2020 approvate dai competenti organi dell'Arma dei Carabinieri, ove si preveda (o si interpreti) che dislipidemie con valori di colesterolo superiori a 200 mg/dl costituiscano causa di inidoneità (nonchè di tutte le disposizioni e le norme tecniche che possano giustificare il predetto giudizio di inidoneità);
- ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10, comma 6, lett. b punto1), nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei... i candidati ... risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'Applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che

determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4"; e art. 10, comma, 6, lett. b, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei... i candidati risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere";

- ed ancora, ove e per quanto occorra, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui si dispone che "Il giudizio riportato negli accertamenti psico- fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

E la dichiarazione dell'idoneità del ricorrente e, quindi, per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali, con ogni conseguente statuizione che permetta di non pregiudicare la sua posizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il contraddittorio non è integro perché la notifica del ricorso è avvenuta nei confronti di un solo controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ravvisata, viceversa, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria relativa concorso per cui è causa;

Ritenuto, in considerazione del numero dei soggetti a cui notificare il ricorso, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente Ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, se del caso anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto, in ogni caso, di fissare quale termine finale per la pubblicazione predetta da parte dell'Amministrazione la data del 31.1.2022;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

Rilevato che non ha avuto ad oggi alcun seguito da parte dell'Amministrazione l'ordine cautelare impartito da questa Sezione di disporre l'ammissione con riserva del candidato alle prove e/o verifiche non ancora eseguite, previste ai fini del completamento dell'iter concorsuale;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove residue assegnando all'Amministrazione il termine di gg. 40 (quaranta) dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore dalla notificazione di essa a cura del ricorrente, per provvedere al deposito della relazione illustrativa sui risultati delle prove e del punteggio finale conseguito dal candidato (e della posizione di graduatoria in cui il medesimo andrebbe a collocarsi);

Ritenuto di fissare la nuova camera di consiglio per il giorno 16 marzo 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- autorizza il ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione;

- conferma l'ammissione con riserva e assegna all'Amministrazione il termine di gg. 40 (quaranta), dalla comunicazione della presente Ordinanza, per il deposito della relazione di cui in motivazione;

- fissa la nuova camera di consiglio per il giorno 16 marzo 2022, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.